



Città di Nichelino
Città Metropolitana di Torino

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DELLO STEMMA, DEL GONFALONE, DELLE
BANDIERE E DELLA FASCIA TRICOLORE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 27.06.2025

INDICE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
2	DESCRIZIONE DELLO STEMMA	3
3	RIPRODUZIONE DELLO STEMMA	3
4	DESCRIZIONE DEL GONFALONE	4
5	CUSTODIA DEL GONFALONE	4
6	USO DEL GONFALONE	4
7	USO DEL GONFALONE PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO	4
8	FASCIA TRICOLORE E FASCIA CON COLORI DELLA MUNICIPALITA'	5
9	DESCRIZIONE DELLA BANDIERA COMUNALE	5
10	ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI COMUNALI	5
11	ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'INTERNO DEL PALAZZO MUNICIPALE	5
12	NORME DI RINVIO	6
13	RINVIO DINAMICO	6
14	ENTRATA IN VIGORE	6

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso dello stemma, del gonfalone, della fascia tricolore nonché l'esposizione delle bandiere ai sensi di quanto disposto dalla L. 05/02/1998, n. 22 e dal D.P.R. 07.04.2000, n. 121.
2. Il presente Regolamento viene emanato in applicazione dell'art. 4 dello Statuto comunale ed in relazione al disposto dell'art. 6, co.2 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico Enti locali".
3. Il gonfalone e lo stemma comunale sono segni distintivi della personalità del comune e sono tutelati nei confronti dei terzi ai sensi dell'art. 7 Cod. Civ. e dell'art. 14 del R.D. 21.06.1942, n. 929.

Art. 2 – Descrizione dello stemma

1. Lo stemma del Comune, segno distintivo della personalità giuridica del Comune, è stato concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 11/09/2001, registrato nei registri dell'ufficio onorificenze e araldica al n. 81 dell'8/10/2001, ed è così descritto "d'oro, alla bordatura di azzurro, alle tre rondini, di nero, imbeccate, allumate, membrate del campo, bene ordinate", con ornamenti esteriori da Città (allegato 1).
2. Il logo del Comune riproduce fedelmente lo stemma, nella forma e nei colori.

Art. 3 - Riproduzione dello stemma

1. Lo stemma ha lo scopo di contraddistinguere il Comune di Nichelino in tutte le iniziative culturali, promozionali e di comunicazione poste in essere dal Comune.
2. Lo stemma del Comune viene riprodotto, a colori o in bianco e nero, a cura degli organi e servizi comunali:
 - sul labaro comunale;
 - sulla carta intestata e sugli atti d'ufficio;
 - sui timbri utilizzati dai servizi comunali, anche affiancato dalla indicazione dell'ufficio o del servizio;
 - sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune di Nichelino;
 - sulle pubblicazioni, sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, partecipate o patrociniate dal Comune di Nichelino;
 - sulle deliberazioni, sulle determinazioni e in genere sulle disposizioni di servizio;
 - sulle targhe murali nelle sedi dei servizi comunali e sugli automezzi comunali;
 - sul vestiario e sulle uniformi in uso al personale;
 - sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti predisposti per ragioni di rappresentanza;
 - sul sito internet del Comune;
 - su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma.
3. Lo stemma e/o il logo sono di proprietà del Comune ed è vietato, in via assoluta, a chiunque, di farne uso, fatto salvo l'uso autorizzato stabilito al successivo comma 4.
4. L'uso e la riproduzione dello stemma del Comune può essere autorizzato dalla Giunta per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse, come previsto dall'art. 4 dello Statuto comunale.
5. L'autorizzazione all'uso dello stemma è automatica e non soggetta a valutazioni di opportunità per manifestazioni, eventi, iniziative, ecc. cui il Comune ha concesso il proprio patrocinio.
6. L'uso improprio dello stemma o del logo del Comune comporterà l'immediata revoca dell'autorizzazione all'uso e l'irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
7. Il trasgressore avrà altresì l'onere, in caso di affissione di manifesti, di provvedere a propria cura e spese alla rimozione e distruzione degli stessi. In mancanza provvederà l'ente addebitando al trasgressore i relativi costi.

Art. 4 – Descrizione del gonfalone

1. Il gonfalone è un vessillo rettangolare concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 11/09/2001, registrato nei registri dell'ufficio onorificenze e araldica al n. 81 dell'8/10/2001, così descritto: *"drappo di giallo con la bordatura di azzurro riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata d'oro, recante la denominazione della Città. Le parti in metallo ed i cordoni saranno dorati. L'asta verticale ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette dorate poste a spirale. Nella feccia sarà rappresentato lo stemma della Città e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro"*.

Art. 5 – Custodia del gonfalone

1. Il gonfalone viene ordinariamente custodito presso la sede di Piazza G. Di Vittorio 1.

Art. 6 – Uso del gonfalone

1. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

3. Non è necessaria alcuna specifica disposizione del Sindaco perché l'Amministrazione Comunale presenzi con il gonfalone alle seguenti cerimonie o ricorrenze:

- Giornata della Memoria (27 gennaio);
- Giorno del Ricordo - Vittime delle foibe (10 febbraio)
- Anniversario della Liberazione (25 aprile);
- Festa del Lavoro (1° maggio);
- Giornata dell'Unione Europea (5 maggio);
- Festa della Repubblica (2 giugno);
- Festa del S. Patrono;
- Festa dell'Unità Nazionale (4 novembre);
- Lutto cittadino, regionale o nazionale;
- Cerimonie funebri di ex Sindaci, Amministratori in carica, ex assessori e consiglieri, cittadini insigniti di medaglia d'oro della Città;
- Cerimonie di gemellaggio;
- Cerimonie organizzate direttamente dal Comune;
- Cerimonie ufficiali di altri Enti a cui il Comune sia ufficialmente invitato a presenziare.

4. Il gonfalone rappresenta il Comune accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta che, in tali occasioni, indossa la fascia tricolore.

5. Di norma il gonfalone comunale è scortato da almeno un agente di Polizia Municipale del Comune, in uniforme; in sua assenza, da un dipendente comunale delegato dal Sindaco.

6. Quando il gonfalone partecipa a cerimonie funebri è bardato da due strisce di nastro nero a cravatta all'estremità dell'inferitura.

7. Il Sindaco può disporre, in sostituzione del gonfalone, l'utilizzo del labaro. In questo caso non si applica la disposizione del precedente comma 4.

Art. 7 – Uso del gonfalone previa autorizzazione del Sindaco

1. Il gonfalone può essere utilizzato in occasione di manifestazioni civili e religiose particolarmente sentite dalla comunità, previa autorizzazione del Sindaco. Per le iniziative promosse da privati, persone fisiche o giuridiche, è altresì necessario che le stesse siano partecipate o patrocinate dal Comune o da altri Enti pubblici territoriali.

2. Il Sindaco può disporre l'esposizione del gonfalone in occasione di altre manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale, nonché in quelle di tipo umanitario e

solidaristico, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.

3. Analogamente il Sindaco può autorizzare la partecipazione del gonfalone a manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del territorio comunale.

4. L'esposizione del gonfalone è subordinato alla valutazione sia del carattere civile ed etico dell'iniziativa, sia della sua capacità di rappresentare il sentire della comunità locale.

Art. 8 – Fascia tricolore e fascia con i colori della municipalità

1. La fascia tricolore è il segno distintivo del Sindaco; la fascia reca lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune e deve portarsi a tracolla della spalla destra.

2. L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale può farsi rappresentare con l'uso di tale distintivo dal Vice Sindaco in caso di sua assenza o impedimento ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

3. La fascia tricolore è custodita nell'Ufficio del Sindaco.

4. La fascia tricolore deve essere indossata durante tutte le cerimonie, ricorrenze o anniversari, di carattere civile o religioso, che commemorino persone o avvenimenti di particolare importanza per la comunità, in occasione di eventi e manifestazioni cui il Comune è invitato o tenuto a partecipare in forma ufficiale, in tutte le occasioni in cui è esposto il gonfalone comunale e durante la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili.

5. L'utilizzo della fascia con i colori della municipalità è riservato esclusivamente al Presidente del Consiglio comunale.

Art. 9 – Descrizione della bandiera comunale

1. La bandiera comunale, recante lo stemma di cui al precedente art. 2, è custodita nell'ufficio del Sindaco ed esposta nelle sedi di Piazza G. Di Vittorio n. 1 e presso la sede del Consiglio comunale in Piazza Camandona n. 11.

Art. 10 – Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici comunali

1. All'esterno del Palazzo Municipale di Piazza G. Di Vittorio n. 1 sono esposte quotidianamente la bandiera nazionale, quella europea, quella regionale e quella comunale. All'esterno della sede del Consiglio comunale di Piazza Camandona n. 11 sono esposte quotidianamente la bandiera nazionale, quella europea, quella regionale e quella comunale.

2. All'esterno del Palazzo Municipale, nella giornata del 24 ottobre, viene esposta la bandiera delle Nazioni Unite, come disposto dal D.P.R. n. 121/2000.

3. Le bandiere esposte, di uguale dimensione e materiale, saranno affiancate su aste o pennoni della stessa altezza.

4. Quando le bandiere sono due, quella nazionale occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.

5. Quando le bandiere sono tre, quella nazionale è posta al centro e quella europea occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.

6. In caso di lutto le bandiere sono tenute a mezz'asta e possono essere inserite due strisce di velo nero all'estremità alta dell'inferitura.

7. Le bandiere vanno esposte in buono stato di conservazione e correttamente dispiegate. Su ogni asta si appone una sola bandiera.

Art. 11 – Esposizione delle bandiere all'interno del Palazzo Municipale

1. All'interno del Palazzo Municipale la bandiera nazionale, quella europea, quella regionale e quella comunale sono quotidianamente esposte nell'Ufficio del Sindaco e nella Sala Consiliare, alla destra del tavolo della Presidenza.

2. In occasione di cerimonie ufficiali la bandiera nazionale, quella europea e quella comunale sono esposte, a discrezione del Sindaco, nelle sale a ciò destinate.

3. Il Sindaco può autorizzare l'esposizione di bandiere di altri Stati, Enti, corpi o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Regolamento, indicandone le relative modalità.

Art. 12 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla L. 5 febbraio 1998, n. 22 e del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

Art. 13 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e regionali.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore intervenuta l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.